

Il morso della paura e lo stato di diritto.

di **Alessandro Continiello**

Sommario. 1. Premessa. – 2. I fatti *contra legem* e le riforme attuate. – 3. I dubbi giuridici e le problematiche anche a livello costituzionale. – 4 Conclusioni.

1. Premessa.

Il titolo della presente analisi, per chi ha memoria storica, rievoca, nella prima parte, la nota espressione ("*il morso della paura*")¹ - che si trova nella sezione del memoriale di Aldo Moro dedicata all'analisi della strage di Piazza Fontana, del 12 dicembre 1969, e alla cosiddetta strategia della tensione -.² Il manoscritto (integrale) fu redatto durante la prigionia nel covo delle Brigate Rosse e ritrovato in via Monte Nevoso a Milano. Moro spiega, in questo passaggio, come gli attentati (di matrice di destra) avessero l'obiettivo di scatenare un terrore cieco per fermare i mutamenti politici nati con il c.d. 'autunno caldo', con il precipuo obiettivo di riportare la situazione, tramite appunto "*il morso della paura*", verso un controllo politico moderato del potere.³ Mentre nella seconda parte, con la locuzione 'stato di diritto', si vuole menzionare la forma di Stato in cui il potere pubblico è regolato e limitato dalla legge, i diritti fondamentali dei cittadini sono garantiti, e l'Autorità Giudiziaria è indipendente. I pilastri di questo sistema includono la supremazia della legge, la separazione dei poteri e la tutela dei diritti umani.⁴ La scelta, voluta, dei due richiami, per analizzare il momento storico - denso di accadimenti giunti alle cronache per la violenza usata e, talvolta, per il loro tragico epilogo -, al fine

¹Cfr. "memoriale di Aldo Moro" in

https://archivi.cultura.gov.it/fileadmin/risorse/MeMo78/memoriale_aldo_moro_1978_tavola_3.pdf

& https://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/archiviostorico/commissioni/X%20LEG_TERRORISMO_DOC_RELAZ/X%20LEG_TERRORISMO_DOC%20XXIII_26%20VOL.1_10.1.91.pdf

² 'Strategia della tensione': strategia eversiva basata principalmente su una serie preordinata e ben congegnata di atti terroristici, volti a creare in Italia uno stato di tensione e una paura diffusa nella popolazione, tali da far giustificare o addirittura auspicare svolte di tipo autoritario. L'espressione fu coniata dal settimanale inglese *The Observer*, nel dicembre 1969, all'indomani della 'Strage di piazza Fontana', generalmente considerata l'avvio della s. della t., sebbene alcuni studiosi ne retrodatino l'inizio alla 'Strage di Portella della Ginestra' (1947) o al cd. 'Piano Solo' del Generale De Lorenzo (1964). Vedasi <https://centrostudilibertari.it/it/stba-ascherson-strategia-tensione>

³La riflessione appartiene alla sezione in cui il *leader* della Democrazia Cristiana descrive le deviazioni (di parte) dei servizi segreti e le trame eversive nel Paese

⁴Cfr. definizione della Commissione UE, in https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/what-rule-law_it

di comprendere, in modo oggettivo, se lo 'stato di diritto' sia in qualche modo minato e se le riforme, nel campo del diritto, promosse da questo Governo e dal Parlamento siano realmente efficaci: o si trascenda, al contrario, nel c.d. *pan*-penalismo (ma non solo), come si analizzerà nel prosieguo. Ed altresì se specifici eventi criminali, in particolar modo 'corali' siano, metaforicamente parlando, preludio (e substrato) di una effettiva 'strategia' o solamente motivati da una 'necessità' di esprimere violenza con la 'scusa' di manifestare il proprio, pur legittimo, dissenso (per una scelta compiuta da altri che si ritiene errata, non condivisa o controproducente). Tale ultima riflessione, ad avviso dello scrivente, non si potrebbe far 'indossare' a fatti, pur violenti e talvolta efferati, commessi da singoli individui o in concorso - ma comunque con un numero limitato di correi (ad esempio le c.d. *baby gang*, come si evidenzierà nel prosieguo) -; in quanto, in tal caso, si tracimerebbe inevitabilmente in valutazioni sociologiche, psicologiche e criminologiche che esulano dalle conoscenze specifiche dello scrivente. Detto ciò si può richiamare *Sigmund Freud* con il suo "tragico e profetico",⁵ per certi versi, testo intitolato "*Psicologia delle masse e analisi dell'io*", pubblicato nel 1921: in questa monografia *Freud* va, infatti, a descrivere quei meccanismi psicologici attivati nel gruppo (massa) in azione. Una massa (psicologica), secondo *Freud*, è un'«entità provvisoria, costituita da elementi eterogenei saldati assieme per un istante». Questi afferma che, come parte della massa, l'individuo acquisisce un senso di potenza invincibile che gli permette di mettere in atto istinti che egli altrimenti avrebbe frenato come individuo isolato. La massa, infatti, essendo anonima ed irresponsabile, permette all'individuo di cedere ai suoi istinti in quanto il senso di responsabilità, che frena gli individui, scompare del tutto. Per l'Autore, quindi, la massa permetterebbe al singolo individuo di sbarazzarsi delle rimozioni dei propri moti pulsionali inconsci. Questi sentimenti di potere e di sicurezza consentono all'individuo non solo di agire come parte della massa, ma anche di sentirsi protetto. Tutto ciò è però accompagnato da una perdita di coscienza della personalità ("stato ipnotico") e dalla tendenza dell'individuo ad essere "contagiato" da qualsiasi emozione circoli all'interno della massa. Altra conseguenza è l'amplificazione di una particolare emozione, tramite un processo di "induzione reciproca" (fenomeno della suggestionabilità). Per *Freud* la massa risulta essere: «*impulsiva, mutevole e irritabile. Ed è controllata quasi esclusivamente dall'inconscio*»; inoltre, i bisogni della massa non corrispondono mai all'interesse personale, né a quello dell'autoconservazione. Infine, le masse non conoscono la "*sete della verità*"; hanno bisogno di illusioni e a queste non possono rinunciare. Corretto o no che sia il richiamo, risulta - come detto - premonitore ed illuminante, al fine di comprendere quelle dinamiche psicologiche che muovono le 'masse' (nota: in diritto si direbbe concorrenti/correi nella condotta antigiuridica).

Al contrario - anche alla luce degli ultimi casi saliti alla ribalta della cronaca (vedasi i fatti in provincia di Ravenna, ove un uomo di cinquant'anni è stato ucciso barbaramente - "*brutale pestaggio*" - da un gruppo di giovani; in provincia di Chieti, ove un uomo -

⁵Cfr. <https://www.einaudi.it/catalogo-libri/psicologia/psicoanalisi/psicologia-delle-masse-e-analisi-dellio-sigmund-freud-9788806210663/>

padre e anch'esso cinquantenne - si trova in coma, in seguito a un forte pugno al volto solo per aver preso le difese del giovane figlio aggredito da un gruppo di ragazzi; e, infine, a Lecco, ove due gruppi di c.d. maranza si sono affrontati a colpi di bottiglie e cinghiate in pieno centro alle sette di mattina) -,⁶ ciò che muove alla violenza inaudita questi (gruppi di) giovani (italiani, di 'seconda generazione' e stranieri) sono troppo spesso 'motivati' da c.d. "futili motivi": aggravante questa (art. 61 n.1 C.p.), poi contestata in sede di indagini preliminari. Si sostiene che il motivo sia futile quando l'azione sia stata determinata da uno stimolo così lieve e banale da risultare **sproporzionato** rispetto alla gravità del reato, tale da potersi considerare, in base al comune sentire, del tutto insufficiente a determinare il delitto, risultando invece il **mero pretesto per dare sfogo al proprio impulso criminale**. E' evidente l'influsso soggettivizzante, che si allontana da quello etico dei motivi abietti, per riferirsi maggiormente alla pericolosità d'autore, il quale manifesterebbe, nel processo motivazionale, uno spiccato istinto criminale.

Una personale riflessione, anticipatoria dell'epilogo ('conclusioni'), mi sia concessa. La fotografia che meglio rappresenta l'attuale situazione sociale, ad avviso dello scrivente, è quella che descrive una mordente crisi economica interna, con un divario sempre più ampio tra c.d. classi sociali (anche a causa di 'circostanze' fuori confine ben note); i reati da strada (c.d. reati predatori), ma non solo, sono palesemente aumentati, conseguentemente creando nelle persone paura e insicurezza (percepita o reale che sia). Le Forze di Polizia sono sovente coinvolte in interventi che necessitano di uso (legittimo) della forza, con effetti imprevedibili, nonché oggetto di violenza gratuita da cui derivano lesioni anche gravi in danno degli stessi. Un 'piano carceri' (tradotto: c.d. *neo* edilizia carceraria) non è stato ancora adottato, con complesse problematiche di vivibilità per i detenuti (in aumento) e per gli operatori di Polizia 'interni'.⁷ Quello che altresì preoccupa, come letto, è il dilagare di giovani e giovanissimi italiani e di 'seconda generazione' (trad. soggetti non imputabili, minorenni e *neo* maggiorenni) che commettono reati molto gravi e con un *modus agendi* 'da maggiorenni, impegnando le istituzioni all'adozione (discutibile, per certi versi) di continui 'pacchetti sicurezza' (nuovi reati) ed inasprimento delle pene. La paura di questa deriva è la cosiddetta **anomia**. Letteralmente anomia vuol dire "assenza di norme" (nota: dal greco "a-" c.d. alfa privativa/senza) e "nomos" (legge). Nelle scienze sociali questa parola esprime lo

⁶Cfr. https://corrieredibologna.corriere.it/notizie/cronaca/26_agosto_10/nicola-musiani-omicidio-ricostruzione-aggressori-cervia-514532f6-ca0a-45ec-ab6d-d2d03b9d9x1k.shtml -
<https://tg24.sky.it/cronaca/2026/08/10/chieti-padre-difende-figlio-coma> -
<https://www.leccotoday.it/cronaca/episodio-violento-ragazzi-centro-lecco-intervento-assessore-.html>

⁷Si veda la notizia recentissima '**Lombardia emergenza carceri sovraffollate: un bagno ogni dodici detenuti e di giorno fuori i letti dalle celle per fare spazio**, 07/08/2026, in <https://www.ilgiorno.it/cronaca/lombardia-emergenza-carceri-sovraffollati-un-bagno-ogni-dodici-detenuti-e-di-giorno-fuori-i-letti-dalle-celle-per-fare-spazio-vec0grbp> - nonché l'approfondimento, sul Corsera dell'11/08/26, di L. Ferrarella, **Carcere, fabbrica d'insicurezza. Superata la soglia dei 65mila detenuti**.

smarrimento che vive un individuo quando non si identifica più con un sistema sociale e non è in grado di immedesimarsi nei suoi simili.⁸ Una conseguenza è, dunque, l'atto delinquenziale (vedasi: <<Cinisello, agguato all'arena estiva del parco: addetta del cinema presa a sassate da una *baby gang*. Quattro minori hanno circondato l'operatrice nel cortile di Villa Ghirlarda Silva dopo le 21. La banda è tornata, ma ha desistito alla vista di alcuni clienti. "Violenza inaudita per pochi spiccioli">>).⁹ L'*FBI* sta, peraltro, studiando un nuovo fenomeno, quello del c.d. **nihilismo giovanile** [nota: prende il nome ufficiale di *Nihilistic Violent Extremism* (NVE) - Estremismo Violento Nichilista]. Si

⁸Cfr. << La persona anomica, quindi, si sente estraniata dalla società in generale, incapace di comprendere i termini del conflitto e di impegnarsi per una sua risoluzione. I principali aspetti nell'atteggiamento anomico sono il disorientamento ideologico e il pessimismo sociale. Il concetto di anomia è legato a tre grandi studiosi: *Durkheim*, *Parsons* e *Merton*. *Émile Durkheim* ha introdotto il termine anomia nel lessico sociologico. Nel suo libro *La divisione del lavoro sociale* (*De la division du travail social*, 1893), usa il termine per rappresentare la "deregolamentazione" che si manifesta all'interno di una società quando le regole generali si svuotano di efficacia e significato e le persone non sanno più cosa aspettarsi. *Talcott Parsons* è stato un teorico dello struttural-funzionalismo: considerava la società come un equilibrio di forze interdipendenti in grado di produrre ordine. Quando l'organizzazione sociale mostra segni di disgregazione, si sviluppa anomia perché le diverse componenti della struttura giungono a una posizione di squilibrio. Il sociologo funzionalista *Robert K. Merton* conosciuto anche per aver creato espressioni come "profezia che si auto avvera", "effetto san Matteo", "serendipity", "gruppo di appartenenza e gruppo di riferimento", chiama anomia il diverso risalto, la discontinuità e la possibile contraddizione tra mete culturali e mezzi legittimi per raggiungere quelle stesse mete. Gli studi di *Merton* e le sue riflessioni fanno riferimento al comportamento deviante e alla burocrazia, ma possono essere utilizzate per spiegare la perdita di punti di riferimento e il disorientamento degli individui nella nostra realtà sociale, e all'interno delle organizzazioni di lavoro. L'approccio di *Merton* ci può aiutare soprattutto a capire il disagio vissuto da chi lavora nelle aziende e nelle diverse imprese, quando si trova ad osservare la mancanza di coerenza tra valori enunciati e comportamenti agiti, tra obiettivi e strumenti in aree di forte significatività per la vita organizzativa, quali: la comunicazione, la *performance evaluation*, la sicurezza sul lavoro, il valore del benessere organizzativo, la centralità della persona. Questa distanza tra mete e mezzi può portare a diversi tipi di risposta: Condivisione: l'enfasi data ai valori e ai principi generali è in linea e congrua con i mezzi che la struttura organizzativa offre ai suoi partecipanti. Smarrimento: valori e principi generali sono al centro dell'attenzione, ma non viene dato lo stesso risalto alle procedure e agli strumenti offerti per il loro raggiungimento. Nascono qui il disorientamento e l'incertezza. Ritualismo: quando si rinuncia alle mete per ricorrere solo a mezzi il modo di adattamento non è generativo, ma solo adempitivo. La burocrazia può essere spiegata con un rispetto formale delle regole senza però guardare ai risultati; Rinuncia: è l'atteggiamento di abbandono e di isolamento sociale perché non si crede più né alle mete, né ai mezzi proposti. Ribellione: è il rifiuto di mete e mezzi e la proposta di altre mete e mezzi. Tipi di risposta che, a ben guardare, possiamo riconoscere nella nostra esperienza, nella nostra vita di tutti i giorni>>: F. Tulli, 15/10/26 in <https://www.lehumanities.com/cose-e-come-nasce-lanomia/>

⁹Cfr. '7/08/2026, in <https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/cinisello-agguato-arena-estiva-baby-gang-f3k1287p>

tratta di una nuova categoria di "terrorismo" interno formalizzata dalle autorità statunitensi per definire *network* digitali composti prevalentemente da minori che compiono o istigano ad atti di estrema violenza senza seguire una reale ideologia politica o religiosa, ma con il solo scopo di seminare il *caos* e provocare il collasso della società.¹⁰ Riportare dunque i (numerosi) fatti di cronaca che hanno visto autori soggetti minorenni o adulti risulta, in un certo senso, inutile, in quanto sono davvero troppi e trasversali: peraltro, senza aver capacità divinatorie, probabilmente superati allorché l'articolo sarà pubblicato. Per tale motivo (solo) taluni fungeranno da 'marcatori' (*melius*, da cartina di tornasole) per arrivare allo scopo della presente analisi.

2. I fatti *contra legem* e le riforme attuate.

Si parta da quanto accaduto poco tempo fa in Val di Susa (nota: l'assalto ai cantieri della Torino-Lione). Centoventi feriti tra le Forze di Polizia,¹¹ un milione di danni soltanto al cantiere di Chiomonte¹² e 450 sinora gli identificati. Nel momento in cui si sta redigendo codesto articolo, la Giudice del Tribunale di Torino ha confermato la misura *intra-muraria* per due ventenni tedeschi arrestati il 26 luglio, a seguito del violento assalto ai cantieri dell'alta velocità Torino-Lione (Tav) del 25 luglio. Sono un ragazzo e una ragazza, accusati di devastazione e saccheggio, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale (non con l'aggravante di terrorismo, come si tratterà nel prosieguo). L'arresto era scattato in c.d. *flagranza differita*¹³ a Susa, mentre gli indagati cercavano

¹⁰Si consiglia gli articoli del giornalista Guido Olimpio, uno dei primi a parlarne dell'argomento.

¹¹Cfr. <https://www.anfp.it/val-di-susa-oltre-120-feriti-tra-le-forze-di-polizia-e-violenza-organizzata-non-dissenso#:~:text=Il%20dato%20che%20emerge%20dalle,accaduto%20a%20una%20manifestazione%20degenerata>

¹²Cfr. <https://tg.la7.it/cronaca/scontri-val-susa-1-milione-danni-126-agenti-feriti-450-fermati-manifestanti-26-07-2026-260234>

¹³< Negli ultimi tempi gli interventi legislativi occorsi nel settore penale stanno dando forma a un sottoinsieme normativo che rivela un progressivo scostamento dai principi propri del diritto penale di matrice liberale. Si assiste a una legislazione che sanziona condotte la cui portata offensiva è spesso sfuggente e talora trasforma l'intervento d'urgenza in una pena anticipata. Operano in questa direzione le diverse forme di anticipazione della soglia di punibilità, sul piano sostanziale, e l'irrobustimento delle misure di natura cautelare, su quello processuale. La tendenza ha assunto contorni chiari con il cd. "decreto sicurezza" emanato di recente (Il dl n. 48/2025, conv. in l. n. 80/2025, reca disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario), la cui entrata in vigore è stata oggetto di una ferma disapprovazione da parte della comunità scientifica dei giuristi, della magistratura e dell'avvocatura. Le critiche si sono concentrate tanto sulle modalità della legiferazione – il Governo ha fatto ricorso alla decretazione d'urgenza, nonostante fosse all'esame del Parlamento un disegno di legge sostanzialmente analogo – quanto sul merito delle scelte normative, nelle quali sono riconoscibili i tratti di una visione autoritaria dei rapporti tra Stato e cittadino e i caratteri specifici di quello che è stato definito un diritto penale «strumentale, simbolico e pletorico». All'interno di un atto normativo dall'oggetto eterogeneo, ma che fa della "sicurezza" il vessillo ispiratore e unificatore, sono state introdotte

numerose modifiche al codice penale e poche, ma non trascurabili, novità in materia processuale. Tra queste ultime si segnalano in particolare le norme che ampliano i presupposti di applicabilità dell'arresto. Si tratta di un intervento in continuità rispetto al processo di espansione della disciplina delle misure pre-cautelari, da tempo avviato in una duplice direzione: da un lato, il panorama delle misure pre-cautelari, originariamente limitato ai tradizionali casi dell'arresto e del fermo disciplinati dagli artt. 380, 381 e 384 c.p.p., si è esteso con la creazione di nuovi istituti; da un altro lato, è stato progressivamente arricchito il catalogo di reati che consentono o impongono l'arresto. Il recente decreto sicurezza si inserisce nel solco di tale evoluzione: l'art. 11, comma 3, aggiunge, alle ipotesi di arresto obbligatorio, la truffa aggravata prevista dal nuovo comma 3 dell'art. 640 c.p., mentre l'art. 13, comma 1, lett. c, modificando l'art. 10 dl n. 14/2017, estende la misura dell'arresto in flagranza differita al reato di lesioni previsto dalla nuova versione dell'art. 583-*quater* c.p., quand'è commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. L'art. 20 del decreto sicurezza interviene sull'art. 583-*quater*, comma 1, c.p., che puniva le lesioni personali gravi e gravissime cagionate al pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasioni di manifestazioni sportive. Ora la disposizione ha una portata più ampia, estesa alle lesioni, anche lievi, cagionate a ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni. Tralasciando le difficoltà di coordinamento con la fattispecie aggravata prevista dall'art. 576, comma 1, n. 5-*bis*, c.p., in questa sede ci soffermiamo sul collegamento tra la nuova previsione e l'art. 13, comma 1, lett. c dello stesso decreto, che stabilisce l'arresto in flagranza differita per il reato di cui all'art. 583 *quater*-c.p. Occorre premettere che, in materia di misure pre-cautelari, ai tradizionali concetti di flagranza propria e di quasi flagranza si è da tempo aggiunta la fattispecie della cd. **flagranza differita**, disciplinata in diverse disposizioni di legge e in ambiti distinti. La prima introduzione dell'arresto in flagranza differita risale al dl n. 28/2003, convertito in legge n. 88/2003, quando la misura venne inserita per i «reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli artt. 380 e 381 c.p.p.», e per altri reati espressamente indicati. La previsione, allora nata come eccezionale e provvisoria, è stata poi stabilizzata. La seconda introduzione si è avuta con l'art. 10, comma 6-*quater*, dl n. 14/2017, conv. in l. n. 48/2017, e concerne i «reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti in presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto ai sensi dell'art. 380 c.p.p.». Ancora, l'art. 6 dl n. 130/2020, conv. in l. n. 173 del 2020, ha esteso l'arresto in flagranza differita ai delitti commessi con violenza alle persone o alle cose nei centri di permanenza per il rimpatrio o di trattenimento di migranti e richiedenti protezione internazionale e per i quali sia obbligatorio o facoltativo l'arresto. Con la l. n. 168/2023, l'istituto in esame ha trovato recepimento nel codice di rito: l'art. 382-*bis*, comma 1, c.p.p. ha reso applicabile la misura per alcuni delitti di violenza domestica o di genere, ossia la violazione dell'ordine di allontanamento disposto dal giudice (art. 387-*bis* c.p.), il maltrattamento di familiari o conviventi (art. 572 c.p.) e gli atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.). In seguito, il dl n. 137/2024, conv. in l. n. 171/2024, ha aggiunto il comma 1-*bis* all'art. 382-*bis* c.p.p., estendendo la misura ai delitti non colposi commessi all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria. Attraverso tali interventi normativi, adottati in risposta ad esigenze contingenti, è stato delineato un istituto – progressivamente esteso nell'ambito di operatività – del quale è possibile enucleare alcuni caratteri identificativi ma che, privo di una regolamentazione unitaria, assume tratti specifici nei diversi ambiti in cui trova applicazione. In sintesi, un doppio requisito fa da comune

di rientrare a casa dopo gli scontri. A carico dai primi ci sarebbero, a detta degli inquirenti, indizi (inequivocabili) sulla partecipazione alle azioni più violente. Sembra che facessero parte dei gruppi di c.d. *black-bloc*, protagonisti della fase più dura degli scontri, che ha causato - come detto - oltre un milione di euro di danni. Lo si è capito anche dagli oggetti e dagli indumenti che avevano con loro, sequestrati dagli agenti della Digos. <<*Questi ragazzi sono del tutto indifferenti verso l'autorità – scrive la*

denominatore alle varie ipotesi di arresto in flagranza differita: l'esistenza di una documentazione video fotografica dalla quale emerga che la persona arrestata è l'autore del fatto e l'esecuzione della misura non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto. A ben vedere, il primo di tali requisiti non ha carattere uniforme, poiché la documentazione video fotografica, considerata dall'art. 10, comma 6-*quater*, dl n. 14/2017 l'unica tipologia di prova ammessa per procedere all'arresto differito, in altri casi è sostituibile con materiale probatorio di diverso tipo. Si ricordi, ad esempio, l'art. 382-*bis* c.p.p., che riconosce lo stato di flagranza quando l'attribuibilità del fatto all'autore risulti da documentazione video fotografica o da «*altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica*». Simili osservazioni valgono anche per l'arresto in flagranza differita previsto dall'art. 14, comma 7-*bis*, d.lgs. n. 286/1998, in base al quale è considerato in stato di flagranza colui che, «*anche sulla base di documentazione video o fotografica, risulta essere autore del fatto*». Al di là del profilo appena esaminato, quest'ultima disposizione induce a una riflessione ulteriore, che sposta l'attenzione dalla tipologia di materiale probatorio richiesto allo *standard* probatorio necessario per l'adozione della misura. A differenza delle altre ipotesi previste dalla legge, in cui si richiede espressamente che la persona da arrestare risulti «*inequivocabilmente*» l'autore del fatto, l'art. 14, comma 7-*bis*, d.lgs. n. 286/1998 non fornisce una simile precisazione. Tale silenzio normativo, se letto in chiave comparativa, potrebbe far presumere un'attenuazione dello *standard* probatorio in merito al collegamento della persona al fatto, **e si dovrebbero evidenziare i profili di incostituzionalità della norma in relazione sia all'art. 13 Cost. che al principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.** Proprio il criterio dell'assoluta necessità della restrizione della libertà personale induce, allora, a ritenere che l'arresto in flagranza differita non possa essere legittimamente eseguito ove permanga anche un minimo dubbio circa l'attribuibilità del fatto alla persona. Brevemente ripercorse le tappe evolutive dell'istituto, è ora possibile soffermarsi sulle novità più recenti: sull'art. 10, comma 6-*quater*, dl n. 14/2017 è intervenuto il dl n. 48/2025, estendendo l'arresto in flagranza differita al «*delitto di cui all'art. 583-*quater* c.p., commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico*». Fa da *pendant* l'art. 21 del medesimo decreto, che prevede la dotazione di videocamere indossabili per gli agenti di polizia impegnati in servizi di ordine pubblico. Poiché l'operatività della norma non è stata ristretta alle sole ipotesi di arresto obbligatorio e si fa un generale riferimento all'art. 583-*quater* c.p., l'arresto in flagranza differita è ora possibile anche per le lesioni lievi e gravi, le quali, diversamente da quelle gravissime, non l'avrebbero consentito in base alla previgente versione del comma 6-*quater* dell'art. 10 dl n. 14/2017. La modifica assume un chiaro valore simbolico e ci spinge a ricordare le perplessità avanzate da chi già riconosceva, in un istituto ancora agli albori, elementi di dubbia compatibilità con l'art. 13 Cost.>>. S. Tognazzi, *Flagranza differita: nuove ipotesi applicative e persistenti dubbi di legittimità costituzionale*, 17/01/2026, in <https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/flagranza-differita-nuove-ipotesi-applicative-e-persistenti-dubbi-di-legittimita-costituzionale>

*Giudice nell'ordinanza di custodia cautelare – Sono venuti in Italia apposta per prendere parte agli scontri violenti", in cui "l'obiettivo (raggiunto) dei manifestanti era arrecare più danni possibili ai cantieri e alle Forze dell'Ordine". Ancora: "I due, per lo scarsissimo rispetto delle regole del vivere civile e la totale mancanza di considerazione verso gli agenti, potrebbero reiterare reati della stessa specie di quelli già commessi, ma anche rendersi inadempienti verso misure cautelari meno afflittive".¹⁴ Dunque le prodromiche contestazioni da parte dell'Accusa sarebbero – come letto – di 'devastazione e saccheggio', reato questo punito dall'art. 419 del nostro Codice penale, che prevede astrattamente una pena che va dagli 8 ai 15 anni di reclusione: e che, alla luce della dinamica dei fatti, potrebbe essere aggravata – quindi pena aumentata – "se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi (..)". In concorso, altresì, le fattispecie meno gravi, tecnicamente parlando, di lesioni (personali) aggravate – artt. 582 & 583 C.p. - e resistenza a pubblico ufficiale, di cui all'art. 337 C.p., (e non di terrorismo, come sembrava fosse richiesto dalla Procura in prima battuta, auspicato dai sindacati di Polizia¹⁵ e da alcuni partiti politici: <<la Val di Susa torna a bruciare per mano dei NO Tav. Ecco che si riapre, nella maggioranza, la corsa a colpi di nuove norme penali. La Lega rispolvera la proposta di introdurre il reato di 'terrorismo di piazza'; Fratelli d'Italia annuncia un disegno di legge per estendere ai vandali il delitto di associazione a delinquere, anche se il vincolo associativo non è stabile e gerarchico>>).¹⁶ Per contestualizzare il concetto - giuridicamente rilevante - di 'terrorismo', così recita l'art. 270 *sexies* del Codice penale: <<Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o compito, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici (o un'organizzazione internazionale) a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese (..)>>. (nota: il sottostante dell'articolo ora richiamato è -l'art 270- e il 270 *bis*, che si riferisce alle 'associazioni con finalità di terrorismo - anche internazionale - o di eversione dell'ordine democratico').¹⁷*

Si è detto poc'anzi che si voleva dunque elevare l'aggravante di terrorismo. Così si è espresso sul punto l'ex PM Rinaudo, <<In Val di Susa siamo di fronte ad un vero fenomeno terroristico. Ne è convinto l'ex PM Antonio Rinaudo, che in passato ha indagato sulle violenze degli antagonisti in Val di Susa e che nel 1993 contestò agli

¹⁴Cfr. <https://www.torinotoday.it/cronaca/arrestati-carcere-no-tav-incappucciati-terrorismo-devastazione.html>

¹⁵Cfr. <https://sap-nazionale.org/2023/news/no-tav-sap-rubricare-violenze-val-di-susa-come-atti-di-terrorismo/>

¹⁶Cfr. <https://www.ilsole24ore.com/art/sicurezza-l-idea-anti-vandali-fdi-punirli-associazione-delinquere-AJR78FX>

¹⁷A Como, pochi giorni fa, un minore è stato arrestato con l'accusa di terrorismo, propaganda *jihadista* e neonazista, cfr. 07/08/2026 in <https://www.ilgiorno.it/como/cronaca/16enne-arrestato-terrorismo-e2fzxf0c>

indagati l'associazione con finalità di terrorismo. <<Mi spiace essere Cassandra ma se non si prende atto di quella che è la situazione attuale e di quello che potrà essere in futuro, andremo incontro a situazioni sempre peggiori. La tolleranza è finita, siamo in guerra>>. Sempre secondo l'ex magistrato <<c'è sempre stata un'escalation ogni giorno e ogni anno maggiore, dietro forme di tolleranza e perbenismo mascherate da frasi 'ma sono ragazzi, non hanno nulla a che fare col terrorismo, sono semplicemente manifestazioni di contestazione e protesta'. Finché era semplicemente andare a battere le reti e gridare slogan contro il cantiere, contro la Polizia, lo si poteva credere", aggiunge. Ma di fronte alle "molotov, che sono armi da guerra che ti costruisci in casa, vuol dire che c'è premeditazione">>.¹⁸ Quasi in concomitanza si è altresì espresso, in un'altra intervista, l'ex Procuratore Generale di Torino, con una (an)titesi: <<Scontri No Tav, l'ex PG di Torino Francesco Saluzzo frena sull'ipotesi terrorismo: «La Cassazione direbbe di no». All'indomani dei recenti scontri registrati nei cantieri Tav della Valsusa, il dibattito giudiziario e politico si arricchisce delle valutazioni di chi, per anni, ha guidato gli uffici inquirenti sul campo. L'ex PG di Torino, Francesco Saluzzo, interviene nel merito dell'ipotesi di una contestazione dell'aggravante di finalità terroristica, esprimendo forti perplessità e puntando l'indice contro l'anacronismo del codice penale italiano. Richiamando il ricorso firmato nel maggio 2016 contro la sentenza d'appello che aveva assolto quattro attivisti No Tav dall'accusa di terrorismo — poi respinto dalla Suprema Corte —, Saluzzo spiega le ragioni dei propri dubbi: «La Cassazione ha detto che è un fenomeno non circoscritto dal punto di vista numerico o della capacità di aggregazione, ma è circoscritto quanto alle finalità, perché il terrorismo si prefigge normalmente in qualche modo di sovvertire le regole dello Stato». Pur riconoscendo l'importanza strategica ed europea dell'opera pubblica, l'ex magistrato ritiene improbabile che la Suprema Corte riconosca oggi i presupposti per l'accusa di terrorismo: «È talmente sfumato che io sono sicuro che se tornassimo anche oggi sui nuovi fatti in Cassazione avremmo di nuovo molto probabilmente una risposta negativa». Saluzzo evidenzia inoltre la difficoltà di configurare strutture associative stabili per i vari collettivi e centri sociali, ricordando che «la responsabilità penale è individuale» e che alla fine, a fronte di migliaia di manifestanti, i soggetti identificati e perseguiti restano numericamente limitati. Il vero nodo critico, secondo l'ex capo della Procura Generale torinese, risiede nell'obsolescenza degli strumenti normativi a disposizione della magistratura per fronteggiare la violenza di piazza: «Siamo di fronte a comportamenti che sono di una gravità straordinaria per i quali occorrerebbe prevedere anche normativamente una via di mezzo fra la devastazione e il saccheggio [...] con processi che si traducono in resistenza e lesioni portando a pene pressoché ridicole, bassissime». Da qui la stoccata alle pressioni della politica sul lavoro dei giudici: «Il legislatore o il governo anziché dire "i giudici facciano il massimo" — con una sgrammaticatura istituzionale e normativa enorme perché i giudici non devono fare né il massimo né il minimo, devono fare quello che c'è scritto nella legge — dovrebbero prevedere una categoria intermedia, punita con pene

¹⁸Cfr. <https://www.rainews.it/tgr/piemonte/articoli/2026/07/lex-pm-rinaudo-il-val-di-susa-ce-un-fenomeno-terroristico-0ca01c3a-4f4f-47dd-88a0-95ce62ff6705.html>

molto serie, per questi specifici atteggiamenti». Il sistema sconta un limite strutturale insormontabile: «Il codice è ancora quello del 1930 e nel 1930 [...] nessuno andava a pensare che ci potesse essere una sommossa di popolo in questi termini su un'opera pubblica, quindi mancano proprio delle figure criminose specifiche» > >.¹⁹

Dunque avremmo due ipotesi (tesi e antitesi appunto) contrastanti da parte di autorevoli (ex) rappresentanti dell'Accusa/Procura, con a corollario delle gemmanti proposte di modifiche legislative da parte dei partiti. Per dare una visione d'insieme e completa sulla *vexata quaestio*, si segnala quindi la menzionata sentenza della Suprema Corte di Cassazione (sezione 6 numero 28009/2014) che, nell'escludere la configurabilità della finalità di terrorismo di cui all'art. 270 *sexies* Cod. pen. indicò i seguenti principi: <<Per ritenere integrata la finalità di terrorismo di cui all'art. 270 *sexies* cod. pen., non è sufficiente la direzione dell'atteggiamento psicologico dell'agente, ma è necessario che la condotta posta in essere del medesimo sia concretamente idonea a realizzare uno degli scopi indicati nel predetto articolo (intimidire la popolazione, costringere i poteri pubblici a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali ecc. di un Paese o di un'organizzazione internazionale), determinando un evento di pericolo di portata tale da incidere sugli interessi dell'intero Paese>>. In motivazione la Suprema Corte ha precisato che il riferimento al "contesto", contenuto nel citato art. 270 *sexies*, e sulla base del quale deve essere valutato il significato della condotta, impone di dar rilievo al pericolo del "grave danno" anche quando questo non dipenda solo dall'azione individuale considerata, ma sia piuttosto il frutto dell'innesto di essa in una più ampia serie causale non necessariamente controllata dall'agente, fermo restando che questi deve rappresentarsi e volere tale interazione. Mentre, in ordine all'elemento soggettivo necessario per configurare l'attentato per finalità terroristiche o di eversione, la Cassazione sottolinea che, nei delitti di attentato, la volontà dell'agente deve dirigersi direttamente verso gli eventi naturalistici presi in considerazione dalla norma incriminatrice, non potendosi ritenere sufficiente la sussistenza del dolo eventuale. In applicazione del principio, la Suprema Corte, pronunciandosi in relazione al reato di attentato per finalità terroristiche o di eversione, ipotizzato con riferimento al lancio di bottiglie incendiarie all'interno di un cantiere con operai al lavoro, ha annullato con rinvio la decisione cautelare impugnata per vizio di motivazione, evidenziando la necessità di accertare se gli operai fossero stati "bersagliati" dagli assalitori, ovvero se questi ultimi avessero agito "alla cieca", senza cioè potersi rendere conto di chi o che cosa sarebbe stato colpito dal lancio delle bottiglie incendiarie.²⁰

¹⁹Cfr. <https://www.ildubbio.news/news/giustizia/51704/scontri-no-tav-ex-pg-saluzzo-terrorismo-nuove-norme.html>

²⁰Cfr. <https://terzultimafermata.blog/2026/07/28/no-tav-quando-la-cassazione-escluse-la-finalita-di-terrorismo-redazione/> Per un approfondimento: La Corte di Cassazione, in particolare, era chiamata a pronunciarsi sull'ordinanza del Tribunale del Riesame di Torino che aveva confermato la misura cautelare nei confronti di alcuni attivisti del movimento No Tav ed ha affrontato, come detto, l'ambito di operatività delle fattispecie di reato di cui agli artt. 280

La fattispecie *de qua*, secondo la pronuncia citata, sarebbe inapplicabile (*melius*, incontestabile) al momento. Nulla vieta, però, che la Procura possa insistere nel richiederla. Ad ogni modo, anche l'ex PG di Torino, nelle sue dichiarazioni avanzerebbe la richiesta di "prevedere anche normativamente una via di mezzo fra la devastazione e il saccheggio [...] «Il legislatore o il governo (..) dovrebbero prevedere una categoria intermedia, punita con pene molto serie, per questi specifici atteggiamenti». Forse si potrebbe prevedere (e modificare) un nuovo concetto del delitto di "banda armata", ai sensi dell'art. 306 C.p.? Il delitto ora richiamato si consuma nel momento in cui si crea uno stabile collegamento tra più persone che, mediante una idonea struttura organizzativa e grazie alla stabile disponibilità di armi destinate agli scopi della 'banda', si propongono la commissione di uno o più delitti contro la personalità dello Stato. Rivalutare la fattispecie in esame o modificare il delitto di attentato per finalità

c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione) e **280-bis c.p.** (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi) prendendo posizione sulla questione, tra le altre, relativa alla esatta delimitazione della nozione di «**finalità di terrorismo**». Secondo i giudici, una condanna per «finalità di terrorismo» richiede che vi sia un «**grave danno**» per lo Stato e che venga «**creata un'apprezzabile possibilità di rinuncia da parte dello Stato alla prosecuzione**» delle opere per l'Alta Velocità: la legge, infatti, non si limita ad esigere il fine di produrre un danno grave, ma esige l'**obiettivo compimento di condotte che possano determinare quel danno** (e dunque **siano idonee** in tal senso). Non basta – scrivono i giudici in motivazione – l'intenzione del danno, posto che la **condotta deve creare la possibilità che si verifichi**. Si tratta, dunque, di un evento di pericolo concreto da valutare secondo la tesi della prognosi postuma. Con riferimento, in particolare, alla **idoneità** dell'atto – afferma la Corte – questo deve **creare attualmente e concretamente il rischio che si determini un danno grave per il Paese**: consista o non nella realizzazione del fine perseguito dall'agente, quel **danno grave** deve essere la **conseguenza** della specifica qualità e dello specifico finalismo della azione considerata. Facendo applicazione di tali principi, i giudici della sesta sezione hanno ritenuto fondati i ricorsi presentati dagli imputati solo con riguardo alle contestazioni che comprendono la «**finalità di terrorismo**» o «di eversione» tra gli elementi strutturali del fatto criminoso (i due reati precedentemente richiamati) riscontrando nell'ordinanza impugnata difetti di motivazione che dovranno essere emendati dal giudice del rinvio. Nel dettaglio, i giudici hanno affermato che «la connotazione terroristica dell'assalto di Chiomonte non può essere efficacemente contestata in base alla **generica denuncia di una sproporzione di scala** tra i **modesti danni materiali provocati** (la cui riparazione avrà richiesto poche ore) e il **macro evento di rischio cui la legge condiziona la nozione di terrorismo**». Affinché le esigenze di offensività e tassatività siano assicurate sul piano concreto, occorre una **valutazione stringente della effettiva potenzialità lesiva della condotta**. Il giudice del rinvio, in conclusione, «dovrà verificare se per gli effetti direttamente riferibili al fatto contestato **sia stata creata una apprezzabile possibilità di rinuncia da parte dello Stato alla prosecuzione dell'opera Tav, e di un grave danno che sia effettivamente connesso a tale rinuncia, o comunque, all'azione indebitamente mirata a quel fine**», in **Giurisprudenza Penale, Rivista Web**, <https://www.giurisprudenzapenale.com/2014/06/30/no-tav-la-cassazione-sulla-finalita-di-terrorismo-cass-pen-280092014/>

terroristiche o di eversione (artt. 280 & 280 *bis* C.p.) o i già citati artt. 270 e 270 *bis* C.p.? Ovvero sono già idonei i reati attualmente previsti nel nostro codice penale e trattasi di una mera interpretazione dei fatti? E qui, come si evidenzierà nel prosieguo, torna il solito invitato di pietra del (rischio del) c.d. *pan*-penalismo.

Nelle more, però, è necessaria un'ultima osservazione di diritto, processuale in questo caso. Si è indicato come i due indagati stranieri ora detenuti a seguito degli scontri No Tav siano stati arrestati per mezzo della c.d. *flagranza differita*. In una nota (la 14), peraltro, si è già ampiamente esplicitato l'istituto e il suo *excursus*. Quello su cui ci si vuole dunque soffermare è l'ipotetico contrasto (*rectius*, compatibilità) – non l'unico si anticipa – tra il suddetto istituto e la nostra Costituzione. Secondo un Autore, Il concetto di 'flagranza' indica simultaneità temporale tra il momento in cui viene commesso il reato, quello della sua percezione ad opera di un terzo e quello dell'intervento restrittivo della libertà personale. Colui che procede all'arresto assiste in modo diretto e immediato alla realizzazione degli elementi concreti della fattispecie penale. Alla situazione di *flagranza propria*, la legge equipara i casi della c.d. *quasi flagranza*: l'inseguimento, "subito dopo il reato", dell'autore del fatto e la sua scoperta con cose o tracce che indicano che il reato sia stato commesso "immediatamente prima". In quest'ultima ipotesi, la percezione sensoriale è sostituita da un ragionamento inferenziale, che considera il ritrovamento di elementi indizianti segno di una stretta vicinanza temporale con la commissione del fatto di reato e della sua inequivocabile riferibilità alla personale. Nel caso dell'inseguimento, invece, possono profilarsi due evenienze. Se la Polizia Giudiziaria insegue l'autore del fatto dopo aver avuto diretta percezione dell'atto criminoso, si versa in una situazione analoga a quella della *flagranza propria*; diversamente, se essa interviene su sollecitazione altrui, l'azione intrapresa avviene senza soluzione di continuità, come suggerisce la precisa indicazione temporale. In sintesi, nei casi di *quasi flagranza* la simultaneità tra l'arresto e il fatto di reato è sostituita da un legame di stretta contiguità, in termini temporali o logici. In tale quadro è stata introdotta la previsione che l'arresto possa eseguirsi quando la *flagranza* è "differita". Si tratta di una c.d. *fiction iuris* mediante la quale il legislatore equipara, ai fini dell'applicazione della misura restrittiva della libertà personale, lo stato vero e proprio di *flagranza* alla situazione in cui: – esista una documentazione video fotografica dalla quale si possa desumere la riferibilità del fatto all'autore; – non siano trascorse più di quarantotto ore dal fatto; – non sia stato possibile eseguire l'arresto nell'immediatezza per ragioni di ordine pubblico o di incolumità. Al ricorrere di tali condizioni, l'arresto è eseguito come se la persona fosse colta nell'atto. Se *flagranza* significa simultaneità, il suo "differimento" – come rilevato – è ossimorico. Anziché di "flagranza differita", si potrebbe semmai parlare di "flagranza tecnologica", per la capacità della registrazione di riprodurre un fatto del passato e renderlo attuale in ogni luogo e in ogni tempo – ma non presente, e quindi mai contestuale rispetto a situazioni del presente. Poiché il potere della tecnologia di cristallizzare attimi non può essere confuso con lo scorrere del tempo, si deve ammettere che, nella circostanza in esame, la *flagranza* non sussiste e viene legalmente sostituita con la presenza di altri elementi. Un simile rigore concettuale potrebbe indurci a cogliere una certa

somiglianza tra la flagranza differita e la quasi flagranza, se consideriamo il legame “tecnologico” valorizzato per la prima affine a quello di contiguità temporale e logica che caratterizza la seconda. Ma sarebbe frettoloso accomunare le due situazioni sul piano dell’idoneità a giustificare la restrizione della libertà personale nei termini di necessità e urgenza imposti dall’art. 13 Cost. Innanzitutto dobbiamo considerare che i presupposti dello stato di flagranza, descritti dall’art. 382 c.p.p., sono specificazione normativa del concetto di necessità e urgenza espresso dall’art. 13 Cost. Ma non si cada nell’inganno della tautologia, perché perderebbero di significato gli stessi limiti imposti dalla norma costituzionale. In sostanza, il concetto di necessità e urgenza rimane indefinito, se manca il termine di riferimento. E allora, da un lato esso orienta il bilanciamento affidato al legislatore nel senso del minimo sacrificio della libertà personale, configurando il provvedimento di polizia come eccezionale, in deroga alla regola della riserva di giurisdizione, recuperata con la previsione della necessaria convalida. Da un altro lato, lo stato di flagranza è espressione della necessità ed urgenza dell’art. 13 Cost. nella misura in cui l’intervento tempestivo dell’organo di polizia sia richiesto e giustificato dall’esigenza di perseguire istanze che, secondo la Costituzione stessa, meritano tutela, nel bilanciamento con la libertà personale. E con riguardo alle limitazioni di tale libertà che si realizzano nel e per il procedimento penale da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, i fini della misura provvisoria si ricavano dalla legge ordinaria, laddove vengono definite le funzioni della Polizia Giudiziaria, la quale assume tale veste proprio con l’apprensione della notizia di reato. In un sistema che accoglie la presunzione d’innocenza e il principio del *nulla poena sine crimen*, le misure precautelari sono volte, in coerenza con l’art. 55 c.p.p., ad assicurare la disponibilità del futuro imputato alla giustizia e quindi a impedirne la fuga, a evitare la dispersione delle tracce del reato, a impedire che il reato sia portato a conseguenze ulteriori. L’arresto che si compie nella flagranza o nella quasi flagranza del reato partecipa di tutte queste finalità. Diversamente si deve ragionare – dice un Autore – con riguardo alla *neo* introdotta ipotesi di arresto in flagranza differita per il reato di cui all’art. 583-*quater* c.p. Tale misura non serve ad assicurare l’apprensione di cose o tracce del reato, che in quarantotto ore potrebbero essere state già disperse, salve le “utilità” probatorie che si possano ricavare dalla persona indagata come fonte di prova; non serve a interrompere la condotta criminosa in atto né a impedire le ulteriori conseguenze dannose del reato, già perfezionato e consumato. Si potrebbe sostenere che l’arresto eviti la fuga dell’autore del fatto. Ma poiché il pericolo di fuga non è presupposto della misura, la sua effettiva sussistenza finisce per essere irrilevante, e pertanto l’arresto non può dirsi preordinato allo specifico fine. Allora, senza lasciarsi confondere dal limite di tempo entro cui la misura può essere disposta, dalla base di evidenza probatoria che la ammette o dal motivo che impedisce l’immediata restrizione della libertà, si comprende che l’arresto eseguito in flagranza differita è in astratto idoneo a garantire un solo scopo, ed effettivamente rivolto alla realizzazione di un solo obiettivo: quello di impedire che siano commessi ulteriori reati, ossia di neutralizzare la persona che si ritiene pericolosa, in ragione dell’evidenza probatoria che emerge dalla registrazione video fotografica. In altri termini, l’arresto in flagranza differita maschera una

presunzione di pericolosità, al ricorrere della quale si autorizza la Polizia Giudiziaria ad agire in restrizione della libertà, prima che intervenga l'Autorità Giudiziaria. Così l'arresto diventerebbe in sostanza un'anticipazione della pena, applicata in ragione di una situazione di (presunta) alta capacità dimostrativa, in un'ottica del tutto estranea al disposto dell'art. 13, comma 2, Cost., in aperto contrasto con il principio dell'art. 27, comma 2, Cost. e in dispregio dell'intera sistematica del processo penale. La logica della prevenzione punitiva e il fine della difesa sociale sembrano aver orientato l'introduzione della nuova ipotesi di arresto in flagranza differita, in perfetta coerenza con la complessiva impronta securitaria. Se l'obiettivo dichiarato era quello di rafforzare la tutela delle forze dell'ordine, si rischia invece di alimentare un clima di ostilità e di faziosità, che è il contrario di quel sentimento di appartenenza a una comunità che induce alla condivisione dei suoi valori e al rispetto delle sue istituzioni. Infine, considerato che l'arresto costituisce presupposto per il giudizio direttissimo, è plausibile ritenere che una delle esigenze alla base della modifica dell'art. 10, comma 6-*quater*, di n. 14/2017 sia quella di accelerare i tempi della giustizia. Se si vuole attribuire il giusto peso al valore probatorio della registrazione video fotografica e si riconosce che in determinati casi occorra garantire in via cautelare l'efficacia del procedimento penale, allora sarebbe opportuno riflettere sulla possibilità di un rapido esercizio dell'azione penale nei casi in cui venga applicata una misura cautelare, piuttosto che ricorrere a strumenti che anticipano la restrizione della libertà personale al di fuori dei limiti imposti dalla Costituzione.²¹

3. I dubbi e le problematiche giuridiche, anche a livello costituzionale.

Una seconda questione (forse più determinante) di natura costituzionale – che fungerà da viatico per chiarire l'essenza del titolo scelto – riguarda la libertà di manifestare: uno dei diritti fondamentali dei cittadini in uno 'stato di diritto'. È una prerogativa questa sancita dalla nostra Carta, per il combinato disposto degli articoli 21 (*"Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero"*) e 17 (*"I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi"*).²² E con il manifestare (ed anche riunirsi) si può – e deve

²¹ Cfr S. Tognazzi, *Flagranza differita: nuove ipotesi applicative e persistenti dubbi di legittimità costituzionale*, 17/01/2026, cit. in. <https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/flagranza-differita-nuove-ipotesi-applicative-e-persistenti-dubbi-di-legittimita-costituzionale>

²² Art. 21 Cost: *Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano*

peraltro – esprimere il proprio dissenso. Ma con dei limiti. Due limiti forti, perentori, inequivocabili esistono e sono quelli previsti dalla stessa Costituzione: la riunione, come letto, deve svolgersi pacificamente e senz'armi. Procedendo oltre nell' esegesi del testo costituzionale si nota come, sempre nell' articolo in argomento (art. 17), vengano usati in maniera disgiunta i termini sicurezza e incolumità pubblica (gli Inglesi direbbero: *safety & security*: *"Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica"*). Appare abbastanza evidente che si è voluto intendere - come indicato da un Autore - per incolumità pubblica tutto ciò che oggettivamente possa essere fonte di pericolo fisico per le persone (esempio: luogo scelto per la manifestazione troppo angusto, ovvero minacciato da pericoli statici, epidemie in atto, ecc.); mentre con il termine sicurezza, si sia voluto fare riferimento a tutto ciò che direttamente o indirettamente possa mettere a repentaglio l'ordine pubblico, la sicurezza fisica e morale delle persone, la pacifica convivenza, fino ad arrivare, con un' interpretazione estensiva del concetto di sicurezza, tendenziale nelle moderne società *post-fordiste*, alla qualità della vita del cittadino. Sicuramente il termine sicurezza è estremamente ampio e poco definibile, soprattutto se lo si voglia fare in maniera assoluta. Sembrerebbe, però, che in questo caso la Costituzione voglia intendere tale concetto in maniera alquanto restrittiva riconducendolo, sostanzialmente, al concetto di ordine pubblico. Il concetto di ordine pubblico può essere individuato sia sul piano socio-politico che su quello più strettamente giuridico. Sotto il primo profilo esso è soggetto a notevoli variazioni nel tempo e nei luoghi a seconda del momento storico-politico o dell'ambiente socio-culturale. Dal punto di vista giuridico il concetto di ordine pubblico non era mai stato definito positivamente fino al d.lgs. 31/03/98 n.112. L'art. 159 del predetto atto normativo stabilisce che esso sia "(...) il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché (la) sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni". Peraltro la Corte Costituzionale ha precisato, in due sentenze del 25/02/1988 n. 218 e 25/07/2001 n.290, che la locuzione "interessi pubblici primari" dev'essere interpretata nel senso di considerare non qualsiasi interesse pubblico alla cui cura sia preposta la pubblica amministrazione, ma soltanto quegli interessi essenziali al mantenimento di un'ordinata convivenza civile". Sicuramente sia la legge che le citate sentenze non

resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni". Art. 17 Cost.: "I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica". **Nota.** Le fonti normative che regolano la materia delle pubbliche riunioni e manifestazioni sono - l'art.17 della Costituzione -, gli articoli da 18 a 24 del T.U.L.P.S. e da 19 a 28 del Regolamento di Esecuzione del TULPS.

precisano nel dettaglio il contenuto del concetto di ordine pubblico, ma almeno hanno il pregio di fornire una cornice non ulteriormente estensibile ad un concetto tradizionalmente elastico. È fondamentale osservare come con la riforma del titolo V della Costituzione, dell'ottobre 2001, il legislatore costituente ha voluto riservare alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordine pubblico. Sicuramente, tuttavia, l'ambito del concetto di ordine pubblico varia a seconda del momento storico – politico, ampliandosi o restringendosi a seconda dei momenti di pericolo e/o di disagio attraversati dalla società e a seconda del livello di coscienza civica raggiunto dalla comunità sociale, a seconda delle latitudini e dei momenti storici.²³

La domanda – retorica – che dunque ci si pone è se i manifestanti No Tav abbiano esercitato un loro diritto/libertà costituzionalmente garantita? Questa la loro conferenza stampa: <<Sono stati i No Tav lunedì a prendere parola su quanto accaduto sabato quando si è svolta l'annuale marcia per raggiungere i «luoghi della devastazione», cioè i cantieri della Val Susa. *«Non c'è da prendere nessuna distanza. Sia in presenza, sia con il cuore che con la partecipazione, c'eravamo tutti e tutti rivendichiamo quello che è capitato»* ha detto Nicoletta Dosio, storica attivista No Tav alla conferenza stampa indetta a conclusione del festival Alta Felicità. *«Sabato abbiamo praticato il diritto alla difesa, sono trent'anni che subiamo violenza, ma ci viene imputata la devastazione: ebbene la devastazione noi l'abbiamo trovata giorno dopo giorno su questo territorio, con l'amianto che respiriamo che ci fa ammalare»*, chiarisce Dosio. Il movimento rivendica gli scontri e respinge la narrazione tra manifestanti pacifici e violenti: *«La divisione tra buoni e cattivi è assolutamente falsa – spiega un altro esponente No Tav, Guido Fissore – entrare nel cantiere è stata una cosa condivisa. Raccontatelo, perché siamo tutti responsabili»*. Intanto sono 800 gli identificati, quattro i fermati, tutti tedeschi, per due è stato richiesto l'accompagnamento, gli altri si troverebbero al carcere Vallette di Torino. Per tutta la giornata ieri chi desiderava tornare a casa concluso il *festival* è stato impossibilitato, sia con le auto, che a piedi, bloccata anche la stazione dei treni di Susa, l'unico modo era farsi identificare. La cosiddetta pratica del *kettling*, condannata anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, perché impedisce la libera circolazione, laddove non ci siano pericoli di esigenza pubblica, e limita la libertà personale. I No Tav, durante la conferenza stampa, l'hanno definita **«strategia di pressione»** da parte di Governo e Questura, annunciando l'intenzione a proseguire la mobilitazione. Le identificazioni dei partecipanti al *festival* sono cominciate massicce già dal venerdì, con due posti di blocco lungo l'autostrada verso Susa, e alla stazione Porta Nuova di Torino per chiunque prendesse un treno in direzione della Valle, controlli anche dalla Francia: auto perquisite, bagagli aperti, controlli abito per abito, dei viveri e delle tende, anche la strumentazione dei gruppi in esibizione>>.²⁴ Ed allora, per rispondere nuovamente alla domanda (retorica) se

²³Cfr. A Francini, *La disciplina giuridica e l'analisi politica dell'ordine pubblico in occasione di riunioni, manifestazioni, e cortei in luoghi pubblici*, 2021, in <https://questure.poliziadistato.it/statics/32/disciplina-delle-riunioni.pdf>

²⁴Cfr. <https://ilmanifesto.it/no-tav-rivendichiamo-la-protesta-la-devastazione-e-il-cantiere>

abbiano esorbitato i dettami costituzionali (*tout court* della manifestazione e della riunione), basti leggere il resoconto giornalistico della giornata: <<Rivedendo alla moviola il *film* di quel pomeriggio sembra di leggere tutta la «grammatica» dell'attacco. Studiarla nei dettagli sarà fondamentale per future azioni di contrasto da parte delle Forze dell'Ordine. Il «blocco nero» ha usato anche dei messaggi in codice. Segni convenzionali, come alzare uno, due o tre dita della mano. Un po' come si fa nel *football* americano. Quando era necessario darsi la voce hanno fatto ricorso a dei nomi in codice: «Puma», «*Sandokan*», «Brufen», «Salve». Alcune disposizioni invece venivano date in inglese. Tra gli incappucciati c'era anche chi aveva il compito di prendere con le mani protette dai guanti i lacrimogeni della Polizia e buttarli in un grosso contenitore di vetro, come quelli per il vino o l'olio, con la scritta «spegnitore». Seguendo da vicino l'assalto, per alcuni aspetti l'impianto organizzativo era perfettamente intellegibile da subito. Di supporto alle squadre che lanciavano sassi e bottiglie incendiarie c'era anche un servizio di assistenza sanitaria. «Crocerozzini» che stavano nelle retrovie. Zaini in spalla con la scritta «Pso»: pronto soccorso operativo. All'interno farmaci, garze, disinfettanti. E soprattutto gli spruzzini con una miscela di *Maalox* che contrasta gli effetti dei gas lacrimogeni. Ultimo dettaglio: al suo interno il «blocco nero» aveva dei fotografi *embedded*, per immortalare le azioni di guerriglia da pubblicizzare poi sui *social* e fare opera di proselitismo. Alcune comunicazioni sarebbero avvenute con ricetrasmittenti. Ma non è solo dal vestiario che emerge la grande capacità tattica del «blocco nero». Pianificati anche i diversivi per tenere nascosti gli incappucciati, prima che diventassero tali. Si sono mossi con il corteo pacifico partito da Venaus e hanno cambiato pelle solo agli svincoli di Pradonio e Giaglione. Poi, protetti dagli alberi e da grossi ombrelli, hanno indossato i loro giubbotti neri. All'interno dei boschi sono quindi scattati i diversivi per tenere impegnate le Forze dell'Ordine su più fronti. A Chiomonte sarebbe stata decisiva la collaborazione di esponenti di *Askatasuna* che avrebbero tenuto occupata la Polizia all'ingresso principale, mentre il «blocco nero» violava il cantiere dal lato opposto dei mulini. Quanto successo in Val di Susa conferma che gli eredi dei «*Black bloc*» si muovono su scala europea. Fondamentale il ruolo dei francesi. Gruppi affiatati e attenti a vivere nell'ombra. A distanza pare comunichino su «*Signal*», difficilmente intercettabile dalle Forze dell'Ordine. Ma forse c'è anche una dinamica tutta piemontese. La guerriglia di sabato sembra una risposta allo sgombero del centro sociale *Askatasuna*. Non è un caso che non ci sia stata alcuna presa di distanze dal «blocco nero». Come non è un caso che proprio a Venaus sia rimasta una sorta di ridotta di montagna del centro sociale. Più attivo che mai. Soddisfatto per la «vittoria» di Chiomonte. Ma anche per aver costretto le Forze dell'Ordine a un enorme impiego di risorse per vigilare sui locali sgomberati di corso Regina Margherita, a Torino. Secondo il sindacato di Polizia Siap per presidiare gli ingressi ed evitare che venga nuovamente occupato si sarebbero spesi 6,5 milioni in sei mesi, «31 mila euro al giorno per vigilare su un immobile vuoto».²⁵

²⁵Cfr. https://www.corriere.it/cronache/26_luglio_29/no-tav-strategia-militare-4a24c45a-6f17-4e70-84b9-b7b3dcbcxlk.shtml?refresh_ce

Ed effettivamente, il richiamo sopra evidenziato ad *Askatasuna*, funge anch'esso da viatico per richiamare un secondo caso (a Torino) ove, una manifestazione (contro la chiusura e sgombero di un edificio occupato divenuto un centro sociale, *Askatasuna* appunto) si è tramutata in una guerriglia urbana. Oltre 100 feriti tra le Forze di Polizia, lancio di bombe carta, pietre, razzi e bottiglie *Molotov* contro i reparti di Polizia, nonché l'uso di dispositivi di disturbo: le cronache e i rapporti di sicurezza hanno evidenziato l'uso da parte dei gruppi organizzati di *jammer*, apparecchi elettronici portatili per disturbare o bloccare le frequenze radio e interrompere le comunicazioni di servizio delle Forze dell'Ordine sul campo. Ed infine la recente manifestazione promossa a Bologna in seguito al decesso – per cui ci sono legittime indagini in corso, in seguito all'intervento degli operanti – di un cittadino straniero. Anche il tal caso 64 agenti feriti e danni alla città di Bologna come per Torino.

Questi i tre eventi di cronaca 'di massa' che hanno avuto riverberi penalmente rilevanti (nota: d'altra parte i rapporti e le informative degli apparati di sicurezza italiani sui movimenti No Tav evidenziano da tempo il rischio di infiltrazioni di frange eversive e radicali). Ma la domanda *ab origine* era se queste manifestazioni fossero legittime, giuridicamente parlando, o violassero il principio costituzionale della libertà di (riunirsi e/per) manifestare. È chiaro il dettato della Carta e le norme in vigore a chiarire che non si tratta di libertà, quella espressa, ma di un 'atto abnorme' si direbbe in gergo legale-giuridico. E se ora di volesse metaforicamente richiamare la dicotomia citata nel titolo del presente articolo, non trattasi di "strategia della pressione" come dicono i rappresentanti dei No Tav, ma forse di una effettiva (si ripete metaforicamente parlando) "strategia della tensione" da parte proprio di queste frange di manifestanti che va a minare essa stessa lo "stato di diritto": e lo Stato è, dunque, costretto a provvedere per verificare se i principi contenuti in questa 'espressione corale di dissenso' siano violati proprio da questi soggetti, se le norme sia sufficienti e non vi sia un c.d. *horror vacui* e, contestualmente, se le Forze di Polizia, unico 'organo' deputato all'uso della forza, siano effettivamente tutelate.

In precedenza ci si era però posti l'ulteriore dubbio in merito alla deriva, molto attuale peraltro, del c.d. *pan-penalismo*. Il **pan-penalismo** è, sostanzialmente, una tendenza culturale e giuridica che vede la legge penale come il rimedio principale per ogni problema sociale, portando a una crescita eccessiva dei (cataloghi dei) reati. Le caratteristiche principali sono, sostanzialmente, una criminalizzazione eccessiva (trasformare anche piccoli problemi o comportamenti scorretti in veri e propri reati); una fiducia nella pena (pensare che solo la sanzione penale possa dare sicurezza e giustizia); una soluzione simbolica: (usare il carcere o le denunce per dare una risposta rapida all'opinione pubblica, anche quando non serve a risolvere il problema reale). Il contrario di tale 'tendenza giuridica' è il c.d. **diritto penale minimo**, che potrebbe anch'esso racchiudersi nei seguenti concetti: *extrema ratio* (Il diritto penale minimo usa la pena solo come ultima risorsa insostituibile); frammentarietà (protegge solo i beni giuridici più importanti, come la vita e l'incolumità); depenalizzazione (sposta i reati minori verso sanzioni amministrative o pecuniarie per alleggerire il 'carico' dei Tribunali/Procure). Il ricorso a pacchetti normativi d'urgenza ha introdotto decine di

nuove fattispecie di reato e/o inasprite pene esistenti, innescando le critiche delle associazioni di categoria (come l'Unione delle Camere Penali Italiane). Alcuni costituzionalisti, penalisti e accademici hanno, infatti, utilizzato solidi argomenti teorici per contrastare questa continua espansione del perimetro penale, spesso definita "bulimia punitiva" (nota: il prof. Fiandaca, ad esempio, ha sostanzialmente più volte denunciato il collasso del principio di legalità: quando le norme penali diventano migliaia, il cittadino non è più in grado di conoscere con certezza ciò che è lecito e ciò che è vietato).²⁶

Ma, come ebbi già a richiamare in un altro articolo di diritto presente su questa autorevole Rivista,²⁷ sempre quanto al concetto di 'pan-penalismo', «già nel 1990 il prof. Filippo Sgubbi definiva il reato come un "rischio sociale". Nel suo *"Il reato come rischio sociale. Ricerche sulle scelte di allocazione dell'illegalità penale"*, il professore ha, infatti, sostenuto come <<lo spazio di libertà dei singoli si riduce progressivamente (..) al punto che, oggi, è davvero raro rintracciare condotte che possano dirsi con certezza estranee all'area di operatività del diritto penale>>. Con queste parole voleva descrivere efficacemente gli effetti della cosiddetta 'ipertrofia del diritto', analizzando le conseguenze nefaste della sua incessante voracità patologica e ne evidenziava il contrasto con il suo tradizionale carattere di "frammentarietà", tanto da rilevare "un drastico rovesciamento dei postulati tradizionali" perché, concludeva il ragionamento, "frammentaria è ora la libertà". A trent'anni da quella celebre opera, il professore ha poi pubblicato *"Il diritto penale totale"* nel quale ha poi ulteriormente descritto e denunciato, tramite l'esposizione di venti tesi, il consolidamento e soprattutto gli ulteriori sviluppi di quella degenerazione già in atto da decenni. Si è giunti, secondo l'Autore, alla realizzazione di un diritto penale concepito e percepito, sia dalla politica sia dalla società nel suo complesso, come "il rimedio giuridico a ogni ingiustizia e ogni male sociale", che ha assunto, nel tempo, una pericolosa e innaturale connotazione palinogenetica, distante e addirittura contraria alla sua tradizionale funzione. Tutto è cominciato, a suo avviso, dall'irreversibile crisi del principio di legalità che ha creato lo spazio per la nascita di "fonti sociali di creazione e definizione di precetti penali". Se si è venuta così a determinare una "indebita assimilazione fra ragione di giustizia, quale risoluzione imparziale di un conflitto, e ragione di parte, quale soddisfazione unilaterale del proprio personale interesse", è anche perché si è imposta una "sensazione puramente soggettiva di verità", che ha dato vita alla categoria del 'reato percepito', con buona pace dei principi di materialità e di offensività. Ecco che condotte prive di una tangibile e attuale lesività, vengono impropriamente assorbite in artificiali e spesso artificiose fattispecie di reato, dando vita ad alcuni paradossi, come la reificazione del

²⁶Cfr. https://www.antonioacasella.eu/archiva/FIANDACA_legalit%C3%A0_democrazia_2007.pdf & <https://discrimen.it/wp-content/uploads/Fiandaca-Francolini-Sulla-legittimazione-del-diritto-penale.pdf>

²⁷Cfr. 28/07/2025 in <https://www.giurisprudenzapenale.com/2025/07/28/il-d-d-l-sul-femminicidio-e-il-contrasto-alla-violenza-contro-le-donne-trattasi-di-panpenalismo-o-di-un-horror-vacui/>

plurisecolare fenomeno della maleducazione o la previsione di illeciti a tutela di beni giuridici ancora inesistenti al momento della realizzazione della condotta. Secondo Sgubbi abitiamo una società caratterizzata dalla cultura del sospetto, nella quale si dividono gli individui nelle categorie dei puri e degli impuri, dove diritto e morale si confondono, si sovrappongono al punto che "l'etica pubblica si trasforma in diritto penale". Il rischio di una deriva che renda illeciti comportamenti immorali può sempre esserci, effettivamente». Il pericolo è, dunque, di rendere illecito un mero comportamento immorale, violando - come visto - i principi cardine del nostro diritto. Il teorema del Professor Sgubbi, come appena letto, si potrebbe applicare più che altro a condotte effettivamente prive di un serio rilievo penale ma che, stante questa deriva e commistione talvolta errata tra etica /morale e diritto, hanno portato comunque a una generale 'ipertrofia del diritto'. Per converso, i fatti di cronaca narrati, forse necessitano di migliorie giuridiche (*melius*, modifiche/novelle) per 'attualizzare' una norma e/o renderla, pur in astratto, più attinente a un fatto umano.

4. Conclusioni.

In questa breve analisi si è cercato di osservare se, *rebus sic stantibus*, esista in questo momento nel nostro Paese una deriva ('strategia') da parte di qualcuno/frange - ma definiamolo 'rischio' - o se sia minato il c.d. stato di diritto, attraverso divieti e nuove disposizioni di legge. La conclusione non è di mia competenza ma, come letto, si è cercato di verificare se vi siano norme sufficienti ovvero se questa deriva porti verso una 'ipertrofia giuridica'. Vero è che si assiste a casi di cronaca continuativi (quasi quotidiani) che fanno molto riflettere, aumentando quel senso/percezione di insicurezza da parte della cittadinanza. Lo Stato dunque reagisce, come già detto, con le norme (c.d. decreti sicurezza) e, pragmaticamente, con le Forze di Polizia, quale unico organo (*rectius*, corpo) deputato all'uso (legittimo) della forza nell'adempimento di un dovere (nota: salvo, per i privati cittadini, l'applicazione dell'istituto della legittima difesa: argomento molto attuale e, per certi aspetti, divisivo). Le stesse Forze c.d. dell'Ordine reclamano talvolta più tutele sia giuridiche sia giudiziarie (escludendo le richieste di unità, mezzi e *tout court* armi/mezzi di coazione). In effetti, tecnicamente, esistono già delle cause di giustificazione e/o esimenti a loro favore (c.d. proprie: vedasi uso legittimo delle armi e degli altri mezzi di coazione, ex art. 53 C.p. e adempimento di un dovere, ex art. 51 C.p.). L'uso della forza nei singoli interventi è demandato solo all'esperienza degli operanti ed alla particolare situazione, sempre sotto l'egida della proporzionalità (nota: seppur non espressamente indicata nell'art. 53 cit.). Così come sono state inasprite le pene e creato nuove aggravanti per fatti commessi in loro danno. Questo per significare che una 'copertura giuridica' esiste già, seppur sia tutto perfezionabile. Ma il problema resta e i malumori (eufemismo) rimangono e aumentano tra gli operatori e tra i cittadini che reclamano più sicurezza. Talune manifestazioni, come visto, sembrano più atti di guerriglia contro le Forze di Polizia che rappresentazioni del diritto di manifestazione/riunione. Da ultimo, la *querelle* politica si è spostata sul nuovo provvedimento in discussione sul '**riconoscimento facciale**' **attraverso sistemi di IA** per l'identificazione biometrica remota, in tempo reale, di

persone in luoghi pubblici da parte delle Forze di Polizia (ad esempio nelle piazze, allo stadio oppure durante i cortei): per alcuni (addirittura) una deriva verso uno 'Stato di polizia' (nota: l'antitesi dello 'Stato di diritto peraltro). Si parla molto, in questo periodo, anche dei minori e delle cd. *baby gang*: motivo per il quale si è ripreso ad avanzare, da parte di partiti politici, una riforma del processo minorile e una richiesta, sempre da parte di alcuni, di un abbassamento della imputabilità (oggi ferma a 14 anni – seppur vi sia stata qualche modifica ma poco incisiva, ad avviso di chi scrive): si pensi solo al *maxi blitz* contro le *baby gang* di pochi giorni fa: "539 arresti in tutta Italia, sequestrate armi e droga. Operazione della Polizia in 44 province. Sequestrati 703 chili di droga, 49 armi da fuoco, 87 armi bianche e circa 300mila euro in contanti. Controllate quasi 190mila persone nelle aree della *movida* e dello spaccio".²⁸ Numeri questi importanti, che palesano ancor di più il problema contingente.²⁹ Ed allora, ad avviso dello scrivente, non so se in questo momento ci si trovi in una situazione, come detto metaforicamente parlando, di 'morso della paura'; ma, di certo, è palese che questa 'nuova' criminalità,³⁰ soprattutto minorile o di 'giovani maggiorenni' necessiti di un approccio multidisciplinare, coinvolgendo tutte le categorie professionali interessate (avvocati, magistrati, psicologi ecc.) al fine di evitare derive ancor più pericolose (anomia appunto) e tutelando, contestualmente, i diritti fondamentali dei cittadini.

²⁸Cfr. <https://www.la7.it/intanto/articolo/baby-gang-maxi-arresto-di-539-persone-652479>

²⁹Vedasi il 'recente' decreto 'Caivano' con un *focus* proprio sulle *baby gang*, in <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-15;123>

³⁰**Nota:** la presente analisi volutamente non contempla e tratta la **criminalità organizzata**: anch'essa, per certi aspetti 'nuova', alla luce delle *neo* compagini associative anche straniere; alle *'joint venture'* tra nuove e tra storici sodalizi criminali (vedasi processo '*Hydra*'); e, infine, ai nuovi *business* che affiancano le note attività (traffico di sostanze stupefacenti *in primis*).